



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0234 DEL 16/04/2019

L'anno 2019, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	LORENZONI ARTURO	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	MICALIZZI ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore	P	
9	GALLANI CHIARA	Assessore	P	A
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA A PADOVA.
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO EX ART. 143 DEL D.LGS
163/2006

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Arturo Lorenzoni, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto Comunale

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 991 del 27.12.1999 è stata conferita ad Azienda Padova Servizi Spa la gestione del servizio delle aree di sosta e dei parcheggi comunali di superficie a pagamento ai sensi dell'art. 22 della l. 142/1990;
- con successivi atti comunali è stata confermata l'assegnazione della gestione del servizio pubblico della sosta e dei parcheggi comunali a pagamento ad APS, in considerazione della natura di APS Holding Spa ed in ragione della unitarietà ed economicità della gestione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2009/465 del 26.05.2009 è stato approvato lo schema del contratto fra il Comune di Padova ed APS per il servizio della gestione della sosta pubblica a Padova fino al 2019, sottoscritto fra le parti in data 16.06.2009;

- con delibere di Giunta Comunale n. 2010/0256 e n. 2013/0703 si sono introdotte alcune modifiche tariffarie e si è provveduto ad adeguare il canone annuo di riferimento dovuto da APS Holding Spa al Comune di Padova;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2011/0564 del 2.11.2011 è stata prevista la proroga dell'affidamento della concessione per la gestione della sosta pubblica a Padova fino al 31.12.2025, formalizzata con l'accordo del 28.11.2011 sottoscritto tra Comune di Padova e APS Spa;

DATO ATTO che:

- l'assemblea straordinaria di APS Holding Spa tenuta in data 7.10.2008 ha deliberato la modifica dello statuto sociale al fine di attuare il controllo analogo sulla società da parte dei soci enti pubblici oggi corrispondenti al Comune di Padova per il 99,99% e al Comune di Vigonza per lo 0,01% (quota in corso di acquisizione da parte di APS Holding Spa), con la conseguente qualificazione della società secondo il modello dell'*in house providing*;
- APS Holding Spa è affidataria, tra gli altri, del servizio di gestione della sosta pubblica a pagamento, quale società in house, come risultante anche da specifica comunicazione ex art.192 del D. Lgs. 50/2016 ad ANAC effettuata in data 01.03.2018, per l'inserimento nell'apposito elenco al numero ID 501;

CONSIDERATO che:

- a fare data dal 01/02/2017 è stata parzialmente revocata l'area di sosta corrispondente a Piazza Y. Rabin per n.397 posti auto e, a partire dal 01/02/2018, è stata completamente revocata la concessione di sosta per l'intera Piazza Y. Rabin, comportando la soppressione di complessivi n. 617 posti auto;
- a fare data dal prossimo 31/07/2019, al fine di consentire l'avvio del cantiere relativo ai lavori di riqualificazione di Piazzale Boschetti per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Parco Tito Livio" verranno soppressi ulteriori n. 254 posti auto;
- entrambe le aree di sosta sopra richiamate, per complessivi 871 posti auto, erano previste nella dotazione delle aree di sosta indicate nel contratto di affidamento della gestione del servizio del 16.06.2009 e successive modifiche e integrazioni, con specifico riferimento all'allegato A del contratto stesso che prevedeva originariamente l'affidamento in gestione di n. 7120 posti auto;

DATO ATTO che le aree di sosta ad uso pubblico previste dall'allegato E del contratto di affidamento della gestione della sosta derivanti da standard urbanistici, pur di interesse per APS Holding Spa, ad oggi non sono di fatto state assegnate alla gestione della società stessa, e, alcune di esse, tra l'altro, sono interessate da un contenzioso amministrativo in corso tra il Comune e i proprietari degli immobili sui quali insistono tali aree a parcheggio;

RICHIAMATA la nota in data 12/04/2019 Prot. n. 153511 con la quale APS Holding Spa ha rappresentato che, sulla base di dati certificati di bilancio e sulle risultanze economiche del servizio al 31.12.2018, le circostanze sopra riportate determinano un rilevante squilibrio nella gestione del servizio, fornendo l'analisi numerica dell'impatto determinato e la quantificazione di

una eventuale proroga della gestione necessaria a compensare il predetto squilibrio pari a 6,1 anni;

CONSIDERATO che il vigente contratto per la gestione del servizio della sosta pubblica prevede che, nel caso in cui vi sia una riduzione della dotazione dei posti auto superiore al 10% dei posti auto messi a disposizione al momento della stipula del contratto, il canone annuo a favore del Comune di Padova debba essere rivisto al ribasso per adeguarlo alla disponibilità dei posti auto stessi;

RITENUTO e valutato che sia di rilevante interesse pubblico per il Comune di Padova, al fine di preservare le entrate e i conseguenti equilibri di bilancio senza intervenire con aumenti sulle tariffe unitarie della sosta a carico dei cittadini, garantire che il canone annuo versato da APS Holding SpA al Comune si mantenga almeno costante nel tempo;

DATO ATTO che allo stato attuale non risulta inoltre possibile compensare la diminuzione dei posti auto a pagamento sottratti con la chiusura del Park Rabin e del Park Boschetti con l'affidamento in gestione ad APS Holding SpA di altrettanti posti auto a pagamento aventi una redditività annua comparabile con i predetti parcheggi;

OSSERVATO che il contratto in oggetto, pur testualmente definito "*contratto di servizio per la gestione della sosta*", evidenzia che l'affidamento del servizio è avvenuto secondo il modulo della concessione di servizio. A favore di tale conclusione depongono le previsioni convenzionali secondo le quali il servizio è remunerato unicamente attraverso il corrispettivo che APS Holding Spa riceve dal pagamento della sosta da parte degli utenti e dalla contestuale previsione di un canone in capo ad APS Holding Spa che deve essere versato al Comune di Padova per la disponibilità delle aree utilizzate per la sosta, lasciando in capo alla società APS Holding Spa, in qualità di concessionario, il rischio operativo sul lato della domanda;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1.1 del vigente contratto per la gestione della sosta prevede espressamente che in caso di modifiche della dotazione di posti auto atte ad incidere significativamente sull'equilibrio economico finanziario della gestione della sosta, il Comune si impegna all'adozione di idonee misure compensative, purché tali modifiche non siano dipendenti dalla volontà o dall'operato di APS Holding Spa;
- la soppressione di n.871 posti auto, peraltro situati nelle immediate vicinanze dell'area del centro storico di Padova e quindi con un'elevata percentuale di occupazione dei posti auto stessi, comporta una modifica in diminuzione dei posti auto affidati in concessione superiore al 10% rispetto ai posti auto affidati in sede di stipulazione del contratto e, pertanto, come specificatamente previsto dall'art.1.7 del contratto stesso, tale variazione è riconosciuta come rilevante, essendo anche ampiamente superiore al 2% definito in sede contrattuale;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- come risulta dalla nota redatta dal Servizio Mobilità e Traffico in data 16.04.2019 la soppressione dei n.871 posti auto di cui sopra comporta una diminuzione media dei ricavi per APS Holding Spa pari a circa € 1.400.000,00 anno che, in relazione anche al periodo di gestione residua del contratto vigente, comporta un rilevante squilibrio della concessione;

- la diminuzione dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta pubblica di cui al punto precedente non può essere evidentemente addebitata alla cattiva performance del concessionario APS Holding Spa o alla domanda del mercato, ma unicamente alla diminuzione dei posti auto messi a disposizione del concessionario da parte del Comune di Padova;

RICHIAMATO l'art.143 del d. Lgs. 163/2006, applicabile al caso in specie *ratione temporis*, il quale prevede espressamente la necessità di garantire il riequilibrio della gestione in caso di variazione apportata dal concedente alle condizioni-base oggetto dell'affidamento della concessione, peraltro previsione normativa sostanzialmente confermata anche dall'art. 165 del d. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il predetto riequilibrio può essere attuato sia tramite azione sull'elemento economico della gestione (aumento tariffe di sosta o diminuzione canone da corrispondere al Comune) o sull'elemento temporale della concessione (aumento durata del contratto);

VISTO l'art. 143, comma 8, del d. Lgs. 163/2006 il quale espressamente prevede che l'equilibrio del piano economico finanziario possa essere riequilibrato tramite la proroga del termine di scadenza della concessione;

RILEVATO che:

- il riequilibrio della gestione del servizio conseguente alla modifica delle condizioni previste nel contratto del 2009 non contrasta con l'art. 4 del D.L. 138/2011, in quanto non più applicabile a seguito della dichiarazione di incostituzionalità;
- il riequilibrio della gestione del servizio conseguente alla modifica delle condizioni previste nel contratto del 2009 risulta consentito tanto ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, oggi vigente, quanto ai sensi dell'art. 143, combinato con l'art. 152 e con l'art. 30, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, vigente al momento dell'affidamento del servizio in oggetto;
- lo squilibrio economico conseguente ai minori introiti per il concessionario - in considerazione dei principi generali in materia di concessioni di servizi pubblici ed in considerazione delle specifiche previsioni convenzionali sopra citate - può essere compensato attraverso un prolungamento della concessione;

PRECISATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale ritiene l'adozione del prolungamento della concessione quale soluzione più idonea per i motivi riportati anche nei punti precedenti;

VALUTATO, pertanto, che la proroga del contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova affidato in concessione ad APS Holding Spa dal 31.12.2025 al 31.12.2031 risulta conforme alle disposizioni dell'art.143 del d. Lgs. 163/2006, applicabile al caso in specie *ratione temporis*, il quale prevede espressamente la necessità di garantire il riequilibrio della gestione in caso di variazione apportata dal concedente alle condizioni - base oggetto dell'affidamento della concessione, peraltro previsione normativa sostanzialmente confermata anche dall'art. 165 del d. Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere al riequilibrio economico finanziario ex art.143 del D. Lgs. 163/2006 della concessione relativa alla gestione della sosta pubblica a Padova mediante la proroga del termine di scadenza al 31.12.2031 del "Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova" sottoscritto in data 16.06.2009 e successive integrazioni;
3. di introdurre le opportune modifiche all'art.1.2, comma 2, del vigente contratto (Durata del contratto) stabilendo che il termine di scadenza del contratto è fissato al 31.12.2031, ferme restando tutte le altre disposizioni del contratto stesso, in particolare per quanto riguarda il canone di riferimento dovuto al Comune di Padova (Art. 1.6) rimanendo in capo al concessionario il cd rischio di domanda;
4. di aggiornare l'allegato A del contratto sottoscritto in data 16.6.2009 e successive modifiche e integrazioni, con l'eliminazione dall'elenco del Park Rabin e Park Boschetti per complessivi 871 posti auto in meno;
5. di stabilire, a conferma del principio che il cosiddetto rischio di domanda rimane in capo al concessionario, che il canone di riferimento a favore del Comune di Padova per le dotazioni di tipologia A su cui vengono applicati gli adeguamenti previsti rimane quanto già previsto dall'art.1.6 lettera A1 del vigente contratto di gestione della sosta pubblica e, indipendentemente dall'eliminazione dei posti auto relativi al Park Rabin e al Park Boschetti, è pari a €/anno 2.555.000,00;
6. di confermare che, se nel corso della durata residua di vigenza del contratto in oggetto, si venissero a concretizzare le condizioni di fatto e di diritto per i quali sarà possibile affidare alla gestione di APS Holding SpA i parcheggi derivanti da standard urbanistici (Titolo 3 del contratto di gestione della sosta pubblica a Padova), si procederà con apposite singole convenzioni da sottoscrivere di volta in volta tra le parti con la quale si determinerà, tra l'altro, l'importo del corrispettivo aggiuntivo da versare al Comune sulla base di apposito piano finanziario;
7. il Dirigente Capo Servizio Mobilità e Traffico provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

16/04/2019

Il Capo Settore
Danilo Guarti

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

16/04/2019

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

16/04/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 19/04/2019 al 03/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

P. IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Silvia Greguolo

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 29/04/2019.

IL CAPO SETTORE SS.II.
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2019 al 03/05/2019.